

REGIONE TOSCANA
COMUNE DI MONTIGNOSO
Provincia di Massa Carrara

BANDO DI CONCORSO GENERALE ANNO 2014
PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

indetto ai sensi dell'art. 3 e con modalità di cui all'art. 4, della L.R.T. n° 96 del 20.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni, per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Montignoso nel periodo di vigenza della graduatoria, fatte salve le riserve di alloggi previste dalla citata legge regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In attuazione della Determinazione del Responsabile dell'Area Sociale n. 18 del 07.02.2014 esecutiva ai sensi di legge

RENDE NOTO

che da oggi, secondo le scadenze sotto menzionate, é indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di MONTIGNOSO, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla citata legge regionale.

N.B. Con l'entrata in vigore della nuova graduatoria di cui al presente Bando Generale, la vigente graduatoria per l'assegnazione delle case di Edilizia Residenziale Pubblica perderà la sua efficacia e non sarà più valida per le assegnazioni future.

Pertanto, anche coloro che sono attualmente inseriti in detta graduatoria, se interessati a concorrere per le assegnazioni future, dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda, pena la cancellazione dalla graduatoria (art.12 comma 3 della Legge Regionale n.96/96).

I requisiti per la partecipazione, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono:

ART.1
AMMISSIONE AL CONCORSO

A) A norma dell'art. 5 della L.R.T. 20 dicembre 1996 n° 96 e successive modifiche ed integrazioni, per l'assegnazione è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nella Tabella "A" allegata alla medesima legge e di seguito elencati:

a) - possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*) e gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica; (*) *modifiche all'art. 9 del D.Lgs. 25/07/98, n. 286, introdotta dal D.Lgs. 01/01/07, n. 3*

b) - residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di Montignoso, o che ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi all'interno dell'ambito comunale entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando.

c) - ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di Montignoso.

N.B . Nella domanda di partecipazione al presente Bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria

d) - non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Montignoso o nei Comuni limitrofi. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, sia non inferiore a:

30 mq. per 1 persona

45 mq. per 2 persone

55 mq. per 3 persone

65 mq. per 4 persone

75 mq. per 5 persone

95 mq. per 6 persone ed oltre

e) - non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato. Si considera adeguato l'alloggio la cui rendita catastale corrisponda o sia maggiore all'importo derivante dalla moltiplicazione del numero dei vani catastali, idonei per il nucleo familiare secondo la Tabella A, lettera d) della L.R.T. 96/96 e sue successive modifiche ed integrazioni, per il coefficiente di €. 77,49, valore catastale medio della Cat. A/3 del Comune di Montignoso, secondo la tabella sotto riportata:

Numero componenti del nucleo familiare	Vani catastali	Rendita catastale dell'alloggio
1	3	€ 232,47
2	4	€ 309,96
3	4,5	€ 348,70
4	5	€ 387,45
5	6	€ 464,94
6 ed oltre	7	€ 542,43

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore catastale è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al punto e) è convenzionalmente ridotto a metà.

f) - non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

g) - reddito annuo complessivo **convenzionale** del nucleo familiare (quest'ultimo come specificato al successivo punto B) non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso, in € **16.000,00** come da Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 630 del 29.07.2013, da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5/8/1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

DEFINIZIONE DI REDDITO ANNUO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE

Per reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare, definito dal successivo punto B, si intende la somma dei redditi imponibili (cioè di tutti quelli inseriti nella dichiarazione dei redditi, compresi i redditi da fabbricato) di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONVENZIONALE

Dal reddito annuo complessivo del nucleo familiare, come sopra definito, si detraggono:

- € 1.549,37 per ogni figlio a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli;

N.B. Devono intendersi a carico anche i figli che nell'anno 2013 abbiano avuto redditi propri non superiori ad € 2.840,51 annui.

Sono calcolati nella misura del 60% i redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione e nella misura del 50% i redditi percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, o sordomutismo e cecità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso.

h) - non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio pubblico eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

i) - non occupare un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

TALI REQUISITI DEVONO INTENDERSI SUSSISTENTI A PENA DI ESCLUSIONE

B) Per nucleo familiare si intende:

1) la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

2) Fanno parte, altresì, del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando e sia dimostrata nelle forme di legge.

3) Hanno diritto di partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno 2 anni alla data del presente bando e sia dichiarata nelle forme di legge (con dichiarazione sostitutiva) sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

La disposizione di cui alla presente lettera B) punto 1, non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere d), e), g), h), i) della sezione "A" da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R.T. 96/96 e sue successive modifiche ed integrazioni, per il requisito relativo al reddito, A PENA DI ESCLUSIONE.

ART. 2

DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE

Il richiedente può ricorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lett. A) del presente bando ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio ove non espressamente prevista la presentazione del documento.

A tale fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28.12.2000 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Altresì, ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico nel caso di

dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Il Comune di Montignoso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ha titolo a promuovere ogni accertamento ritenga necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondono a verità.

Qualsiasi difformità (in particolare reddituale, di qualunque importo anche minimo) riscontrata tra dichiarazione sostitutiva e banche dati dell'Anagrafe Tributaria comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, salvi gli eventuali effetti sulla valutazione della domanda.

A) DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER TUTTI I RICHIEDENTI, INDISTINTAMENTE:

- a) - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) - cittadinanza di altro Stato non comunitario e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- c) - cittadinanza di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- d) - residenza e famiglia anagrafica del richiedente alla data di pubblicazione del bando o attività lavorativa nel Comune di Montignoso;
- e) - composizione del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza in favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lettere d), e), f), h), i) dell'art. 1 lett. "A" del presente bando;
- f) - reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale anno 2012 (dichiarazione redditi anno 2013) o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- g) - documentazione da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:
 - 1. di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
 - 2. di figlio/i disabile/i a carico.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione soltanto nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti, pubblici o privati, italiani.

Il Comune di Montignoso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ha titolo a promuovere ogni accertamento ritenga necessario per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

B) DOCUMENTI E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE:

1) - dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare é composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati nella lett. B) dell'art. 1 del presente bando.

Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente sia da parte dei soggetti conviventi di cui sopra e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;

2) - dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lett. A) punto f), da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art.1 lettera A) lett.g) del presente bando:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona;

3) - dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del Bando o dichiarazione che la costituzione della famiglia è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del bando, salvo revoca all'assegnazione qualora non avvenga entro il termine suddetto;

4) documentazione rilasciata dalle autorità competenti da cui risultino menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o pari al 100%, relativamente ai componenti del nucleo familiare di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

5) documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, c.2 della L. 30.03.1971, n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del del D.L.gs. 23.11.1988 n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

6) - dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di cittadino italiano profugo ed il possesso dei requisiti di cui alla Legge 26.12.1981, n° 763;

7) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di cittadino italiano lavoratore emigrato all'estero e del suo nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la propria residenza;

8) - contratto di locazione registrato o documento equipollente avente data certa da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, incida per oltre il 30% sul reddito familiare, determinato ai sensi della lett. f) della tabella A allegata

9) - dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente non residente da allegare alla domanda, solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto), valevole per il punteggio solo in caso di concorrente residente fuori dal territorio del Comune di Montignoso e che a Montignoso abbia l'attività lavorativa.

10) - documentazione rilasciata dalla competente autorità (Comune/ASL) di situazione di grave disagio abitativo, esistente da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (salvo i casi previsti dalla Tab. B della L.R. n°96/1996: abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, provvedimento esecutivo di sfratto) dovuta a:

- a - alloggio impropriamente adibito ad abitazione,
- b - alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante;

- c - alloggio procurato a titolo precario dall'Amministrazione Comunale – Servizi Sociali;
- d - convivenza in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

11) - Documentazione attestante la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, L.R. 96/1996, da comprovare nelle modalità previste dalla legge presentando adeguata documentazione. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della L. 9.12.1998 n. 431, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;
- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio di alloggio;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

12) - Documentazione attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero la notifica da parte della competente autorità della data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio;

13) - Certificato A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei vani utili sotto il profilo igienico-sanitario. Agli effetti della L.R. 96/1996 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore ai 14 mq. e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

14) - Certificato A.S.L. attestante l'assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentori);

15) - Certificato della A.S.L. attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti solo in w.c. e lavabo).

16) - dichiarazione sostitutiva attestante la presenza continuativa nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Montignoso da almeno 4 anni (storicità della presenza in graduatoria).

17) Per i soli cittadini stranieri:

- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno con valenza almeno biennale;
- Certificazione a firma del datore di lavoro attestante l'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato da parte del richiedente (**solo per coloro che non sono cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato aderente all'Unione Europea**);

- certificazione rilasciata dai competenti uffici attestante l'esercizio di una regolare attività di lavoro autonomo da parte del richiedente **(solo per coloro che non sono cittadini italiani od appartenenti ad uno Stato aderente all'Unione Europea.**

ART.3 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

Il Comune procede alla istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 96/96.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui all'Art. 1 lettera A) lett. g) previsto ai sensi della tabella "A" della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua gli opportuni accertamenti sulla base della vigente normativa in materia.

Il Comune procede, altresì, prima dell'assegnazione dell'alloggio ad effettuare controlli, anche a campione delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di domanda.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE, DELLA GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA INTEGRATA E DELLA GRADUATORIA SPECIALE

1) – GRADUATORIA GENERALE

Il Comune, **entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande**, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Al provvedimento è data idonea pubblicità, anche con avviso sui quotidiani locali e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montignoso.

Soltanto i lavoratori emigrati all'estero saranno avvertiti personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la stessa Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e

dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) - GRADUATORIA SPECIALE

Gli anziani e le giovani coppie (come individuati nella Tab. B della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai punti a-2 e a-3), oltre ad essere inseriti nella Graduatoria Generale Definitiva Integrata, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella Graduatoria Generale Definitiva Integrata, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. Da assegnare, fermo restando che agli anziani è garantita una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

C) - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva integrata che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per 2 anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art.12 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La graduatoria sopracitata è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R.T. n. 96/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

D) - PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) – condizioni soggettive:

Lettera	Condizione	Punti
a-1	reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al presente bando: - non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona:.....	2
	- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona:	1
a-2	richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al punto a-4 Tab B) della legge regionale n. 96/96	1

	
a-3	<p>famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dall'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto</p> <p>.....</p> <p>come sopra, con uno o più figli a carico</p> <p>.....</p> <p>Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il requisito dei 35 anni è elevabile a 40 anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al punto b.3-1° capoverso Tab. B) L.r.T. n° 96/96</p>	<p>1</p> <p>2</p>
a-4	<p>presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superiore a 2/3:..... • pari al 100%:..... <p><i>nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono punti 2</i></p>	<p>1</p> <p>2</p>
a-4 bis	<p>presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 30 marzo 1971, n. 118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, certificata dalle autorità competenti</p>	<p>2</p>
a-5	<p>nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza</p>	<p>1</p>
a-6	<p>canone di locazione riferito all'anno 2013 che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A della L.R. 96/96, da certificare mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa</p>	<p>1</p>
a-7	<p>richiedenti in condizioni di pendolarità (distanza fra il luogo di lavoro (Montignoso) e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto).</p> <p>N.B. Il punteggio si attribuisce solo ai concorrenti che prestano la propria attività lavorativa nell'ambito territoriale del Comune di Montignoso e risiedono in altro Comune</p>	<p>1</p>

a-8	richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre	1
a-9	Nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico	3

b) – condizioni oggettive:

Situazione di disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

Lettera	Condizione	Punti
b-1	abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione)	5
b-2	appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante	1
b-3	abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza dell'Amministrazione Comunale o dalla Asl da certificare mediante deliberazione dell'Ente concedente	3

Le condizioni di punteggio di cui ai punti b-1, b-2, b-3. non sono tra loro cumulabili. La condizione temporale di un anno non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1, b-2 e b-3 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b-4	Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1), b-2) e b-3) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto	2
b-5	Situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta a abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario: - due persone a vano utile..... - oltre due persone a vano utile..... - oltre tre persone a vano utile	1 2 3
	N.B. Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5/7/1975	

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-4) e b-5) non sono tra loro cumulabili

<p>b-6</p>	<p>Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale (ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore); - provvedimento esecutivo di sfratto a causa di morosità in presenza di un canone annuo di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art.30, comma 4, della legge regionale 96/1996. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della L. 9/12/1998 n. 431, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto; - provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio; - verbale di conciliazione giudiziaria; - ordinanza di sgombero; - provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio 	<p>4</p>
<p>b-7</p>	<p>Qualora nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art. 10 della L.R. 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'articolo 608 C.P.C., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di Ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio al richiedente saranno attribuiti ulteriormente punti.</p> <p>I punteggi di cui ai punti b-6 e b-7 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente all'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.</p>	<p>1</p>

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b.6) e b 7) non sono cumulabili con quella di cui al punto b-1

<p>b-8</p>	<p>assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'Azienda U.S.L.</p>	<p>2</p>
<p>b-9</p>	<p>antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell' Azienda U.S.L.:</p>	<p>1</p>

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-8) e b-9) non sono tra loro cumulabili

b-10	Il richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP del Comune di Montignoso da almeno 4 anni	1
b-11	Per ogni altro anno, oltre i 4, continuativo di presenza in precedenti graduatorie ERP del Comune di Montignoso	0,25 annuo

Art.4
CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R. 96/1996.

Art. 5
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Responsabile del servizio provvede alla assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R.T. n. 96/1996.

ART.6
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando.

Per gli emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 gg. per i residenti nell'area europea, e di 90 gg. per i residenti nei paesi extraeuropei.

ART.7
DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso, devono essere presentate corredate da marca da bollo, (ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, così come modificato dal D.M. 20.08.1992) e devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Montignoso.

Si fa presente che non saranno presi in considerazione i documenti prodotti fuori dai termini del bando, che potranno essere allegati soltanto con l'opposizione avverso la graduatoria provvisoria.

I moduli di domanda saranno disponibili presso:

- Ufficio Servizi Sociali nei giorni di apertura al pubblico:
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00**
- Ufficio Segreteria tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 sabato compreso.**

Il Bando e il modulo di domanda saranno consultabili sul sito internet del Comune:

www.comune.montignoso.ms.it

Le domande relative al presente Bando di concorso **debitamente sottoscritte, corredate di copia fotostatica del documento d'identità (a pena di nullità)** ,ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, debbono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso e dovranno pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Montignoso o essere spedite a mezzo raccomandata postale (A.R.) riportante il nome, cognome e indirizzo del mittente entro il termine di scadenza del presente bando.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata a.r. farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 8 CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, nonché dell'art. 33 della L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 9 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T.20.12.1996 n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile dell'Area Sociale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Montignoso, lì